

GIURISDIZIONE: Concorsi pubblici - Art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001 - Progressione verticale e non meramente economica - Giurisdizione del Giudice amministrativo.

Tar Lazio - Roma, Sez. III, 24 giugno 2021, n. 7607

“[...] I concorsi pubblici devoluti al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, D.lgs. 165/2001 sono quelli che consentono una progressione verticale e non meramente economica; parimenti escluse sono le procedure che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo [...]”.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, ricercatore di diritto internazionale e di tutela dei diritti umani nel Consiglio Nazionale delle Ricerche dall'anno 2011, ha partecipato al concorso per 6 posti di Primo Ricercatore, II livello professionale, per l'Area Strategica “Storia, Lingua, Diritto e Filosofia”, indetto dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche con decreto del 7.8.2020.

Il concorso si basava su una valutazione dei titoli e, laddove si fosse conseguito il punteggio minimo di 49/70, su una successiva prova orale.

Al ricorrente la commissione aveva assegnato un punteggio per i titoli pari a 48/70 per cui non era stato ammesso all'orale.

Tale valutazione veniva censurata sulla scorta di tre motivi di ricorso.

Si costituivano in giudizio le controparti indicate in epigrafe ed in particolare uno dei controinteressati eccepeva preliminarmente il difetto di giurisdizione, trattandosi di una selezione che non prevedeva una progressione verticale.

Il Collegio ritiene preliminare l'esame dell'eccezione che se fondata inibisce la valutazione del merito del ricorso.

Sulla questione la Sezione ha avuto modo in più occasioni di pronunciarsi (sentenze 1750/2019, 7562/2019, 12928/2020, 12377/2020) in linea con la pronuncia 8985/2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

I concorsi pubblici devoluti al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, D.lgs. 165/2001 sono quelli che consentono una progressione verticale e non meramente economica; parimenti escluse sono le procedure che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportano il conferimento

di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo.

Nel caso di specie siamo nell'ambito di una procedura selettiva riservata a coloro che già rivestono la qualifica di ricercatore di I livello per conseguire il livello superiore della medesima categoria, posta in essere in esecuzione di un accordo sindacale inserito nel CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006.

Vi sono, pertanto, tutti i presupposti per far rientrare la vicenda in esame nell'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidatosi negli anni e che comporta in difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario quale giudice del lavoro presso cui il giudizio potrà essere riassunto ex art. 11 c.p.a.

Le spese possono essere compensate per la natura in rito della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo alla stessa al giudice ordinario nella sua veste di giudice del lavoro.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137/2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere